

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 22 del 22 LUG. 2017**

**Oggetto:** Convenzione tra l'Inps e il Ministero dell'Interno per l'erogazione, a favore delle vittime del terrorismo, dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 118 dell'11 luglio 2017;

**Vista** la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*", che ha disposto, agli artt. 2 e 3, una maggiorazione della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti individuati dalle stesse disposizioni, nonché una indennità, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti;

**Vista** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007 contenente "*Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206*";

**Visto** l'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 che attribuisce al Ministero dell'Interno una competenza di carattere generale nell'attribuzione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo;

**Vista** la convenzione tra l'INPS e il Ministero dell'Interno avente ad oggetto l'erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004, sottoscritta in data 13 aprile 2011 e ratificata con determinazione presidenziale n.177/2011;

**Vista la** determinazione commissariale n. 55 del 17 aprile 2014 con cui è stata rinnovata la suddetta convenzione tra l'INPS e il Ministero dell'Interno, successivamente sottoscritta tra le Parti in data 18 giugno 2014, con validità triennale;

**Preso atto** che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - ha chiesto, con nota n. 4380 del 17 maggio 2017, il rinnovo della convenzione di cui sopra;

**Preso atto**, pertanto, che a seguito di tale richiesta è stato predisposto, d'intesa con il Ministero degli Interni, un nuovo testo convenzionale contenente:

- ulteriori precisazioni circa i destinatari dei beneficiari previsti dalla normativa di cui alla legge n. 206/2004;
- le modalità di calcolo seguite dall'Inps al fine della quantificazione degli importi dovuti;
- l'individuazione da parte di Inps e Ministero dell' Interno di propri Responsabili preposti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti;
- l'indicazione della durata quinquennale della convenzione, con decorrenza dal giorno 18 giugno 2017;

**Preso atto** che i destinatari dei benefici sono individuati dal Ministero secondo quanto previsto dalla normativa in materia e comunicati all'INPS a mezzo PEC;

**Preso atto** che l'INPS, su indicazione del Ministero dell'Interno, procederà a quantificare gli importi che lo stesso Ministero erogherà alle vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, anche sui loro trattamenti diretti;

**Preso atto** che il Ministero emetterà i decreti di liquidazione a favore dei beneficiari sulla base degli importi determinati dall'INPS;

**Preso atto** che, al fine di consentire all'INPS di svolgere le attività previste in convenzione, il Ministero metterà a disposizione dell'Istituto i dati in suo possesso relativi a tutti i soggetti che hanno già prodotto istanza per i benefici in argomento;

**Preso atto** che per i soggetti non presenti negli archivi dell'INPS, o per i quali non siano stati prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda, documenti utili per il calcolo, il Ministero provvederà a richiedere ai potenziali beneficiari la produzione dei documenti necessari a quantificare gli importi da erogare, che inoltrerà successivamente all'INPS;

**Preso atto** che l'INPS provvederà direttamente a conteggiare e liquidare i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto comprensivi dei benefici in argomento ai lavoratori pubblici iscritti a fini previdenziali alle casse ex ENPAS ed ex Inadel;

**Preso atto** che, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, le Parti si atterranno a quanto disposto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei

terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

**Vista** la relazione predisposta dal Direttore generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

### **DETERMINA**

di approvare la convenzione tra l'Inps e il Ministero dell'Interno per l'erogazione, a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, della maggiorazione della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto nonché per l'erogazione dell'indennità, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, previste dall'art. 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

L'allegato schema di convenzione costituisce parte integrante della presente determinazione.

**IL PRESIDENTE**

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE  
DEL TFR E DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ DI CUI ALLA  
LEGGE n. 70/1975 AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 206**

**Tra**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente al Ministero dell'Interno, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Prof. Tito Michele Boeri, in qualità di Presidente

**e**

il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (di seguito Ministero e, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede legale in Roma, Piazza Viminale n. 1, codice fiscale n. 80215430580, in persona del Prefetto Gerarda Maria Pantalone, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso il Ministero.

**VISTI**

la legge 3 agosto 2004, n.206 e successive modificazioni, recante le *"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"*;

in particolare, gli artt. 2 e 3 della citata legge n. 206/2004 che stabiliscono, tra l'altro, un incremento del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti individuati dalle stesse disposizioni;

l'art. 3, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 206/2004 che prevede, a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, una indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 contenente indicazioni per una omogenea attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 206/2004;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, in particolare l'art. 15 relativo agli *"Accordi fra pubbliche amministrazioni"*;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

il decreto legislativo in data 28 febbraio 2005, n. 42, recante l'*"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229"*;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

le Circolari INPS 24 ottobre 2007, n. 122 e 11 novembre 2008, n. 98, che riepilogano le istruzioni in materia fornite dagli Organi istituzionali preposti e recepiscono le osservazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro;

la Convenzione sottoscritta in data 13 aprile 2011 tra il Ministero dell'Interno e l' INPS per regolamentare le modalità operative al fine di consentire la puntuale e corretta erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto, rinnovata in data 18 giugno 2014;

l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha, tra l'altro, previsto la soppressione dell'INPDAP con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso, ivi comprese le casse ex ENPAS ed ex INADEL;

la nota prot. n. 4380 del 17 maggio 2017 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il rinnovo della convenzione sottoscritta tra lo stesso Ministero e l'INPS, con scadenza il 17 giugno 2017, al fine di consentire la puntuale e corretta continuità dell'erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto (vittime del terrorismo e dei loro familiari);

### **considerato**

che la competenza all'erogazione dei predetti benefici, limitatamente alle categorie di lavoratori di cui alla presente convenzione, è individuata in capo al Ministero dell'Interno,

**tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue:**

**Art.1  
Oggetto e finalità**

La presente convenzione viene stipulata, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004, al fine di consentire, ai beneficiari di cui al seguente art. 2 della convenzione, la puntuale e corretta erogazione della maggiorazione della misura della pensione e dei relativi benefici del TFR e dell'indennità di anzianità di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

**Art. 2  
Destinatari dei benefici**

I destinatari dei benefici ex artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 sono le vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice e i loro familiari anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni, e, in mancanza, ai genitori anche sui loro trattamenti diretti.

Nello specifico:

- gli iscritti presso l'INPS destinatari della maggiorazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.;
- i lavoratori dipendenti di enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, destinatari della maggiorazione dell'indennità di anzianità di cui all'articolo 13 della citata legge n. 70 del 1975 per gli assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, nonché del TFR ex DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. per gli assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001;
- i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 destinatari dell'indennità ex art. 3, comma 1-bis della citata legge n. 206/2004.

Tali soggetti sono individuati dal Ministero dell'Interno, sulla base delle istanze prodotte, e comunicati all'INPS con le modalità di cui all'art. 4, ultimo comma del presente accordo, per la determinazione degli importi da corrispondere alle vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1 limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, e, in mancanza, ai genitori anche sui loro trattamenti diretti.

Sono esclusi i lavoratori pubblici iscritti a fini previdenziali alle casse ex ENPAS ed ex INADEL, ai quali l'INPS provvederà direttamente a liquidare e a pagare i trattamenti di fine servizio e/o di fine rapporto comprensivi dei benefici loro spettanti.



**Art. 3**  
**Adempimenti delle Parti**

L'INPS determinerà l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

- per i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il calcolo verrà eseguito applicando l'aliquota del 6,91 per cento a un importo pari a 10 volte la media dei redditi, da lavoro autonomo o libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aumentata del 7,5 per cento;
- per i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS nonché per i lavoratori dipendenti di enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, come specificato all'art. 2, il calcolo verrà eseguito tenendo conto, della documentazione relativa ai TFR o all'indennità di anzianità liquidati oppure sulla scorta di ogni altro documento equipollente. Ove tale documentazione non sia prodotta dagli interessati o non sia reperibile, si procederà con gli stessi criteri utilizzati per i lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Il Ministero dell'Interno adotterà i decreti di liquidazione a favore dei beneficiari sulla base degli importi determinati dall'INPS.

**Art. 4**  
**Flusso informazioni tra le Parti e modalità tecniche.**

Il Ministero dell'Interno metterà a disposizione dell'INPS i dati in suo possesso relativi a tutti i soggetti che hanno già prodotto istanza per i benefici in argomento.

Per i soggetti non presenti negli archivi dell'INPS, o per i quali non siano stati prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda, documenti utili per il calcolo, il Ministero provvederà a richiedere ai potenziali beneficiari la produzione dei documenti necessari a quantificare gli importi da erogare, secondo quanto previsto dalle Parti nell'allegato A della presente convenzione, e si occuperà del loro successivo inoltro all'INPS.

Per agevolare, a regime, le attività dell'INPS di quantificazione degli importi da erogarsi, il Ministero dell'Interno predisporrà la modulistica con i documenti necessari, da produrre all'atto della presentazione della domanda presso i competenti Uffici dello stesso Ministero.

Tutte le comunicazioni tra Ministero e INPS inerenti l'attuazione della presente convenzione avverranno a mezzo PEC.

## **Articolo 5**

### **Responsabilità delle Parti**

L'INPS assicura la puntuale applicazione dei criteri di quantificazione degli importi stabiliti nell'art. 3 della presente convenzione.

Il Ministero si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione normativa che interverrà successivamente alla presente convenzione.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione del Ministero.

Resta in capo all'INPS la responsabilità della fase endoprocedimentale attinente alla quantificazione del dovuto a titolo di TFR/indennità di anzianità.

L'eventuale recupero degli importi corrisposti indebitamente dovrà essere effettuato direttamente dal Ministero stesso.

Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva del Ministero.

Per eventuali controversie giudiziarie sull'erogazione del beneficio economico in argomento, il Ministero è l'unico titolare della legittimazione passiva e si avvale del supporto tecnico-consulenziale dell'INPS che si dovesse rendere necessario per la difesa dell'Amministrazione.

## **Art. 6**

### **Individuazione referenti**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento negoziale.

I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento delle Parti per l'attuazione della presente Convenzione saranno oggetto di apposite comunicazioni PEC tra le stesse.

## **Art. 7**

### **Trattamento dati personali**

L'INPS e il Ministero, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Entrambe le Parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione della presente convenzione saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'art.11 del citato decreto legislativo.

Assicurano, inoltre, che tali dati non saranno divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, saranno impartite a questi ultimi precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

### **Articolo 8 Durata**

La presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal giorno 18 giugno 2017 e potrà essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

### **Art. 9 Adeguamenti tecnici**

Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

Per l'Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Il Presidente  
Tito Michele Boeri

Per il Ministero dell'Interno  
Il Prefetto  
Gerarda Maria Pantalone

## **ALLEGATO A**

La corresponsione della maggiorazione del TFR ai dipendenti privati avviene all'atto del collocamento a riposo dei beneficiari, analogamente a quanto stabilito per i lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati dal comma 1-*bis* dell'art.3 della legge n. 206/2004, introdotto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per i quali il trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto è determinato ed erogato in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

Documentazione utile ai fini della determinazione dell'importo del TFR:

- 1) dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro al momento della liquidazione del TFR o di altro trattamento equipollente;
- 2) Mod. 102 – TFR – per i periodi precedenti al 1973 o altro documento equipollente;
- 3) Mod. CU dell'anno nel quale è stato liquidato il trattamento in parola.

## **ALLEGATO B**

Ai fini del calcolo della quota di benefici spettanti sull'indennità di anzianità di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è necessario che l'ente datore di lavoro dell'interessato faccia pervenire all'INPS la documentazione idonea ad attestare la retribuzione utile, su base annuale, percepita dal dipendente al momento della cessazione dal servizio e il periodo utile.

Ai fini del calcolo dei benefici spettanti sul TFR D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i. è necessario che l'ente datore di lavoro dell'interessato faccia pervenire all'INPS la documentazione idonea ad attestare le retribuzioni utili del periodo di servizio complessivo indicate in maniera analitica per le singole annualità.